



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA N. 4/2014

**OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.**

### - Introduzione

L'art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità ai contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento di sanare la propria posizione debitoria.

La norma in esame prevede una sorta di "sconto" sulle somme iscritte a ruolo. Il vantaggio sarà particolarmente interessante per chi ha debiti con il fisco di vecchia data e di elevato ammontare.

Per ottenere lo sgravio, tuttavia, i soggetti interessati avranno l'onere di anticipare il pagamento di quanto dovuto in tempi particolarmente brevi.

Nella presente Nota Operativa saranno analizzate le caratteristiche della normativa e i relativi effetti contabili.

### - Modalità di adesione e requisiti.

La sanatoria introdotta dalla legge di stabilità 2014 consiste nello **sgravio della quota interessi sulle somme iscritte a ruolo entro il 31/10/2013**. Le somme iscritte a ruolo dopo tale data, dunque, non potranno godere dell'agevolazione in oggetto.

E' utile ricordare, al riguardo, che **la data di iscrizione a ruolo** (solitamente indicata nella cartella con la dicitura "ruolo reso esecutivo il ...") **non corrisponde alla data di notifica** bensì è antecedente ad essa.

Gli interessi che **potranno essere decurtati** dal debito sono sia **gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo**, cioè quelli che maturano dalla data di scadenza del debito fino al momento di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, sia **gli interessi di mora**, quelli che maturano dalla data di notifica della cartella.

**Dovranno essere comunque versati**, invece, gli importi costituiti dal **debito originario**, dalle **sanzioni** e dal **compenso spettante all'Agente di riscossione**.

SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013	
IMPORTI NON DOVUTI PREVIA ADESIONE DEL CONTRIBUENTE	IMPORTI COMUNQUE DOVUTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi di mora;</li> <li>• Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quota capitale;</li> <li>• Sanzioni;</li> <li>• Compenso della riscossione dovuto all'Agente.</li> </ul>

Ai sensi dell'art. 1 comma 618 è possibile sanare i **carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni.**

Rientrano nella sanatoria, dunque, sia i **debiti aventi natura tributaria** sia i **debiti aventi natura diversa**, quali, ad esempio, quelli derivanti da contravvenzioni elevate dai Comuni, Regioni etc.

Ai sensi del comma 619 dell'articolo in rassegna **sono comunque dovute per intero le somme da versare a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti.**

Sono altresì **esclusi** dall'agevolazione, in quanto non esplicitamente citate dalla normativa, i **debiti previdenziali e assistenziali nonché le entrate comunali rimosse mediante ingiunzione fiscale.**

CARTELLE SANABILI	CARTELLE NON SANABILI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartelle emesse per debiti tributari;</li> <li>• Cartelle per debiti, non tributari, verso: Comuni, Regioni, Province, uffici statali e agenzie fiscali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti Inps e Inail;</li> <li>• Debiti derivanti da sentenze emesse dalla Corte dei Conti;</li> <li>• Debiti verso i Comuni riscossi tramite ingiunzione fiscale.</li> </ul>

Per poter usufruire dello sgravio i **contribuenti sono tenuti a versare le somme dovute** (quota capitale del debito, sanzioni e aggio di riscossione) **entro il 31 marzo 2014** (il termine originario era il 28 febbraio 2014 ma è stato recentemente prorogato).

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente **in unica soluzione senza possibilità di rateazione.** Aspetto particolarmente rilevante, dato che i soggetti maggiormente interessati sono coloro che hanno debiti di elevato ammontare, per i quali l'incidenza degli interessi è particolarmente elevata. La necessità di reperire in breve tempo l'intera somma dovuta potrebbe disincentivare l'adesione.

**Entro il 15 aprile 2014 sarà sospesa la riscossione** delle cartelle sanabili ai sensi della normativa in esame. Per il periodo che va dall'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2014) fino al 15 aprile **sono altresì sospesi i termini di prescrizione.**

L'Agente della riscossione è tenuto inoltre a comunicare il perfezionamento dell'adesione, cioè l'avvenuto versamento entro il 31 marzo 2014, sia all'ente creditore sia al contribuente, entro la data del 30 giugno 2014.

### - **Aspetti contabili dell'adesione.**

Le cartelle che possono essere sanate, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, come già anticipato, sono quelle derivanti da somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013.

Trattandosi di somme iscritte a ruolo nel 2013 i soggetti debitori avrebbero dovuto già **contabilizzare l'insorgenza del debito alla data di notificata della cartella.**

Le scritture contabili da effettuare al momento della notifica riguardano la rilevazione del debito nei confronti dell'ente impositore (stato, comuni, regioni etc.) e in contropartita la rilevazione dei conti di costo distinti per quota interessi, sanzioni e quota capitale.

Ipotizziamo dunque che la società  $\alpha$  abbia ricevuto nel 2013 una cartella di pagamento, derivante da accertamento, per Ires dovuta nell'anno d'imposta 2010.

La cartella è così composta : Ires €10.000 ; sanzioni e aggio di riscossione €3.800 ; interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo €1.500.

	A	Debito cartella n.		15.300
Imposte anni precedenti		10.000		
Sanzioni		3.800		
Interessi indeducibili		1.500		

Così come indicato nel principio contabile OIC-19 i tre conti di costo **"imposte anni precedenti", "sanzioni" e "interessi"** confluiranno a Conto Economico nella voce **Oneri Straordinari** (E.21) mentre il conto **"Debito per cartella n."** sarà indicato tra gli altri debiti tributari (voce D-12 S.P. Passivo) ovvero in un fondo imposte (voce B2 S.P. Passivo) qualora la società non avesse considerato il debito certo in quanto totalmente o parzialmente contestabile.

Da un punto di vista fiscale **il costo rilevato è totalmente indeducibile.** In sede di dichiarazione dei redditi dunque si dovrà rilevare una **variazione in aumento:**

- **Reddito imponibile** = Utile civilistico (prima delle imposte) + 15.300.

Si ipotizza che la società  $\alpha$  aderisce alla sanatoria in esame e versa l'importo dovuto pari a €13.800 (sanzioni e quota capitale) entro la scadenza del 31 marzo 2014.

Contabilmente sarà necessario **chiudere totalmente il debito tributario** (ovvero il fondo imposte), aperto l'anno precedente, in contropartita all'uscita di Banca e alla **Sopravvenienza Attiva costituita dalla quota interessi**:

Debiti tributari / Fondo Imposte	A	15.300	
	Banca C/C n.		13.800
	Sopravvenienza attiva		1.500

La **Sopravvenienza Attiva** rilevata rappresenta un **ricavo non imponibile** in quanto deriva da una rettifica di un costo non deducibile rilevato l'anno precedente.

Anche nell'anno 2014, dunque, la società dovrà effettuare ai fini fiscali una **variazione** del risultato d'esercizio, questa volta **in diminuzione**:

- **Reddito imponibile** = Utile civilistico (prima delle imposte) – 1.500.

## - Conclusioni

La legge di stabilità prevede la **possibilità di sanare i debiti relativi a somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013**.

La sanatoria prevede lo **sgravio della quota interessi a fronte del versamento delle somme residue entro il 31 marzo 2014**.

Rientrano nella normativa in oggetto i **debiti, sia tributari che non tributari**, verso lo Stato, Comuni, Regioni, Province, uffici statali e agenzie fiscali. **Sono esclusi invece i debiti verso l'Inps, i debiti verso i Comuni riscossi tramite ingiunzione fiscale e quelli derivanti da sentenze emesse dalla Corte dei Conti**.

Conseguentemente per le cartelle sanabili è **stata sospesa sia l'attività di riscossione fino al 15 aprile 2014 sia il termine di prescrizione** (nel periodo 1 gennaio-15 aprile 2014)

## - N.B.

**Si ritiene che le note operative della Fondazione, sulla base delle informazioni ricevute, siano un utile strumento scientifico - pratico per tutti coloro che svolgono o intendono svolgere le libere professioni (Commercialisti, Avvocati ecc.) e per gli amministratori di aziende al fine di migliorarne la gestione.**

**Si invitano, pertanto, tutti coloro che ricevono o leggono tale documento a fornire suggerimenti e collaborare, anche tramite il sito internet, per migliorarne i**

***contenuti adattandoli, quanto più possibile, alle esigenze di tutti i cultori della materia economica – giuridica – contabile e fiscale aderenti o che vogliono aderire alle iniziative della Fondazione.***

**Il Redattore  
Dott. Alessandro Corona**

**Il Presidente della Fondazione  
Prof. Paolo Moretti**